

Delibera CC n. 07 del 30.4.2016

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – ADOTTATE NELL'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento dell'Assessore al Bilancio Omar Venturini,

Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs n. 267/2000 fissa al 31 dicembre, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Con D.M. 28 ottobre 2015 "... ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliano il Ministro ha differito il termine dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con decreto del Ministero dell'interno a data 1 marzo 2016;

Visto che il differimento del termine per la deliberazione di bilancio di previsione si ripercuote su altre scadenze, in via automatica, infatti, sono prorogati alla stessa data (30 aprile 2016),i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù dell'art. 1, comma 169, L., 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale " gli enti deliberano le tariffe, le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si s'intendono prorogate di anno in anno", e dell'art 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali per l'anno 2016 recitando "...Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica , per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'art 2, commi 79,80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli artt 2e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013,n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o il dissesto, ai sensi degli artt. 246e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: con il quale viene eliminata la TASI sulla prima casa fatta eccezione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché all'utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 23 del 13 giugno 2015 avente ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo TASI - anno 2015." che si intende allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 26.5.2015 avente per oggetto: "determinazione delle aliquote per il tributo per i servizi indivisibili anno 2015 quantificazione dei costi e servizi indivisibili per l'anno 2015 finanziati con la Tasi";

Richiama la propria precedente delibera in data odierna;

Ritenuto di confermare per l'anno 2016,tenuto conto delle stime di gettito effettuate dal servizio finanziario, ed in base a quanto sopra indicato l'aliquota TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2015 pari all'1 per mille per le tipologie di immobili come di seguito indicato:

Tipologia di Immobili	Aliquota/percentuale	Annotazione
Abitazione principale e sue pertinenze escluse le categorie catastali classificate in A/1, A/8, A/9. (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	1,00 per mille	

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,00 per mille	
Immobili del gruppo catastale "D"	1,00 per mille	
Aree edificabili	1,00 per mille	
Altri fabbricati	1,00 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 678, legge 147/2013)	1,00 per mille	
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa (art. 6 comma 3 regolamento IUC)	30 per cento	

Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legge n. 174/2012;

Visto il regolamento di contabilità;

Con 6 voti favorevoli unanimi, n. 1 (uno) contrario, (Silvestri Milvana), nessuno astenuto espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI), infatti il comma 26 recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumento dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015".

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, le medesime aliquote relative all'anno 2015 nelle stesse percentuali espone in dettaglio nella delibera di consiglio comunale nr. 20 del 26.5. 2015 avente ad oggetto "Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo TASI - anno 2015", che si intende allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quali riportate nella seguente tabella:

Tipologia di Immobili	Aliquota/percentuale	Annotazione
Abitazione principale e sue pertinenze escluse le categorie catastali classificate in Alt, A/8, A19. (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	1,00 per mille	
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,00 per mille	
Immobili del gruppo catastale "D"	1,00 per mille	

Aree edificabili	1,00 per mille	
Altri fabbricati	1,00 per mille	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 678, legge 147/2013)	1,00 per mille	
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa (art. 6 comma 3 regolamento IUC)	30 per cento	

3)Di dare atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

Con 6 (sei) voti favorevoli, 1 (uno) voto contrario (Silvestri Milvana) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente eseguibile il presente verbale di deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 07 DEL 30.4.2016.

PARERE T.U. 18.08.2000 N. 267 ART. 49 – COMMA 1°.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEI SERVIZIO

Per quanto di competenza:

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 267/2000 in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica, in relazione alla proposta della presente deliberazione;

Parere contrario alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto per i seguenti motivi: nessuno.

Magasa, 26.4.2016

Il Responsabile del Servizio
Tommaso Mazza



COMUNE DI MAGASA
Provincia di Brescia

Via Garibaldi n. 1 - 25080 Magasa (Bs) - tel.0365.745010 fax 0365.74049
Cod. Fisc. 00571420173 - Part. I.v.a. 00570990986

**VERBALE DI
DELIBERAZIONE NR. 07/16
DEL 30.4.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria Seduta Pubblica
Prima Convocazione

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – ADOTTATE NELL'ANNO 2015.

L'anno **Duemilasedici** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE.

		Presenti	Assenti
	Il Sindaco:	==	==
1.	Venturini Federico		x
	I Consiglieri:	==	==
2.	Mazza Tommaso	x	
3.	Mazza Silvano	x	
4.	Ghidoni Laura		x
5.	Venturini Mattia		x
6.	Venturini dr Omar	x	
7.	Venturini Vittoria	x	
8.	Bettanini dr Tommy	x	
9.	Andreatta Alessandro	x	
10.	Silvestri Milvana	x	
11.	Raineri GianLuigi		x
	TOTALE	- 7 -	- 4-

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Tommaso Mazza in qualità di Vice-Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **numero 2 dell'ordine** del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30.4.2016

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE SUL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – ADOTTATE NELL'ANNO 2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Tommaso Mazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marilena Però

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marilena Però

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata il giorno

- sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009) ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Magasa,

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
- controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

(IN CASO DI ADOZIONE O APPROVAZIONE DI REGOLAMENTO)

Questa deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio in giorno per 15 giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il giorno

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Magasa,

IL SEGRETARIO COMUNALE